



COMUNE DI CREAZZO

PROVINCIA DI VICENZA

**COMUNE DI CREAZZO
REGOLAMENTO
DIPOLIZIAURBANA**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 34 DEL 19.06.2008.
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 31 DEL 03.06.2010.
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 57 DEL 27.09.2012.
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 3 DEL 20.02.2014
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 74 DEL 27.11.2014.
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 30 DEL 25.05.2017.
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 13 DEL 01.02.2018
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 21 DEL 22.03.2018

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1. FINALITA'
- Articolo 2. FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- Articolo 3. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- Articolo 4. DEFINIZIONI
- Articolo 5. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

TITOLO II SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

- Articolo 6. COMPORTAMENTI VIETATI
- Articolo 6 bis ATTI CONTRARI AL DECORO URBANO
- Articolo 6 ter VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE GRATUITA DI OPUSCOLI E FOGLIETTI.
- Articolo 6 quater DIVIETO DI CONSUMO ALCOOL.
- Articolo 7. CARAVAN – AUTOCARAVAN – TENDE, CARRI ABITAZIONE ED ACCAMPAMENTI
- Articolo 8. NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- Articolo 9. TRASPORTI DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE
- Articolo 10. MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DOMESTICI
- Articolo 11. MODALITA' DI UTILIZZO DEL COMPOSTER DOMESTICO
- Articolo 12. MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI RICICLABILI NON CONFERITI CON LE MODALITA' DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA.
- Articolo 13. SORVEGLIANZA IN MATERIA DI IGIENE AMBIENTALE
- Articolo 14. SGOMBERO NEVE
- Articolo 15. MARCIAPIEDI E PORTICI
- Articolo 16. MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
- Articolo 17. PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI
- Articolo 18. MANUTENZIONE DI PIANTE E SIEPI.
- Articolo 19. PULIZIA E MANUTENZIONE DI RIPE, FOSSATI, ATTRAVERSAMENTI
- Articolo 19 bis LAVORAZIONI AGRICOLE AI DORDI DELLE STRADE.
- Articolo 20. PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO MERCI
- Articolo 21. RIPARI AI POZZI CISTERNE E SIMILI
- Articolo 22. OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAURA SVOLTE ALL'APERTO
- Articolo 23. COMBUSTIONE CONTROLLATA RESIDUI VEGETALI.
- Articolo 24. DEPOSITI ESTERNI
- Articolo 25. SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

TITOLO III MANTENIMENTO PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Articolo 26. CUSTODIA ETUTELA DEGLI ANIMALI
- Articolo 27. DETENZIONE DI CANI OD ALTRI ANIMALI IN PROPRIETA' CONFINANTI CON AREE PUBBLICHE O CON ALTRA PROPRIETA' PRIVATA
- Articolo 28. OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE E TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO
- Articolo 29. OBBLIGO DI MUSERUOLA E GUINBZAGLIO PER I CANI.
- Articolo 30. ACCESSO DEI CANI NEGLI ESERCIZI E UFFICI PUBBLICI
- Articolo 31. ACCESSO DEGLI ANIMALI A PARCHI PUBBLICI ED AREE RISERVATE.
- Articolo 32. FUGA O SMARRIMENTO.
- Articolo 33. DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO.
- Articolo 34. COLOMBI IN CITTA'.

TITOLO IV OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI DISPOSIZIONI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

- Articolo 35. OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI
- Articolo 35 bis. UTILIZZO PER MANIFESTAZIONI DI PIAZZA DEL COMUNE E P.TTA SAN MARCO
- Articolo 36. OCCUPAZIONI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI

- Articolo 37 OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE
Articolo 38 LUMINARIE
Articolo 39 COLLOCAMENTO DI MANIFESTI E STRISCIONI.
Articolo 40 MESTIERI GIROVAGHI

TITOLO V TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Articolo 41 DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 42 GRIDA E SCHIAMAZZI
Articolo 43 LAVORO NOTTURNO
Articolo 44 CARICO E SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI
Articolo 45 SPETTACOLI E TRATTENIMENTI
Articolo 46 ABITAZIONI PRIVATE
Articolo 47 PUBBLICI ESERCIZI E LOCALI DESTINATI AL COMMERCIO IN SEDE
FISSA
Articolo 48 USO DI MACCHINE AGRICOLE E DA GIARDINO
Articolo 49 ATTIVITA' PRODUTTIVE RUMOROSE
Articolo 50 ATTIVITA' EDILIZIE RUMOROSE
Articolo 51 BILIARDINI FLIPPER ATTIVITA' RICREATIVE
Articolo 52 USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
Articolo 53 USO DEI CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE PER
ALLONTANARE I VOLATILI
Articolo 54 FESTE TEMPORANEE
Articolo 55 OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONI DI MERCI
Articolo 56 ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E/O BEVANDE
ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO
Articolo 57 MATERIALE PORNOGRAFICO ED INSEDIAMENTI DI SEXY SHOP
Articolo 58 TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

TITOLO VII VARIE

- Articolo 59 ACCATTONAGGIO
Articolo 60 CONTRASSEGNI DEL COMUNE DI CREAZZO
Articolo 61 SANZIONI

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 62 ABROGAZIONE DI NORME
Articolo 63 NORMA FINALE

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1: Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3: Accertamento delle violazioni

- 1) All'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24-11-1981 n° 689, possono procedere, senza limitazioni, gli appartenenti ad organi di polizia ed, in particolare il Corpo di Polizia Locale.
- 2) E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte di organismi regolarmente riconosciuti, ai funzionari comunali, limitatamente alle materie di specifica competenza.
- 3) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione;
- 4) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.
- 5) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 4, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 4: Definizioni

- 1) Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma soggette ad uso pubblico costituito nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
- 2) Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
- 3) Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 5: Concessioni e autorizzazioni

- 1) Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.
- 2) L'istanza deve essere corredata della documentazione che sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
- 3) L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 10 bis della L. n. 241/90.
- 4) In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonchè quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

TITOLO II° SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO Art. 6: Comportamenti vietati

- 1) A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune e' vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle relative norme tecniche, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b. imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;
 - c. rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono costituire pericolo per se' o per gli altri o procurare danni;
 - g. il lanciare sassi, palle di neve o altri oggetti atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento nei luoghi pubblici;
 - h. lanciare volantini o simili sul suolo pubblico;
 - i. utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti o simili;
 - j. bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche, nelle fontane pubbliche o di queste farne altro uso improprio;
 - k. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, se reca intralcio e disturbo, ovvero se costituisce ostruzione alle soglie degli ingressi o se costituisce impedimento all'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - l. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
 - m. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - n. sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
 - o. l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento;
 - p. è vietato l'utilizzo di bombolette spray a schiuma, anche in occasioni di particolari ricorrenze (sfilate carnevalesche);
 - q. lasciare in sosta, anche se in luogo privato, veicoli con il motore acceso senza motivo apparente.
- 2) A tutela della incolumità e della igiene pubblica è altresì vietato:

- a) ammassare su aree pubbliche oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali, comportanti occupazioni di suolo pubblico, subordinate ad autorizzazione;
 - b) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - c) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - d) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando cio' determini disturbo, incomodo o insudiciamento sulle vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico;
 - e) stendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico se creano disturbo o pericolo;
 - f) apporre vetri, sporgenze acuminatae o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini ed in particolare per i bambini e ragazzi.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 6 bis ATTI CONTRARI AL DECORO URBANO

- 1) In tutto il territorio comunale, è vietato:
 - a) l'esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, in qualsiasi modo esercitata;
 - b) contattare soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali, nonché concordare con gli stessi prestazioni sessuali sulla pubblica Via.
- 2) In tutto il territorio del Comune di Creazzo è fatto divieto di mostrarsi in pubblico in abiti che offendano il comune senso del pudore. Tale divieto, per coloro che esercitano la prostituzione, è motivato da esigenze di tutela del decoro e della decenza ed è volto ad evitare che tali comportamenti inducano alla domanda di prestazioni sessuali, con conseguente interferenza con il regolare svolgimento del traffico e con la sicurezza della circolazione veicolare.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, di € 500,00.

Art. 6 ter - Volantinaggio e distribuzione gratuita di opuscoli o foglietti

- 1) Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere anche dai veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.
- 2) La distribuzione dei materiali sopradetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.
- 3) Sono vietati la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli ed il collocamento del materiale suddetto sui veicoli in sosta.
- 4) E' consentita la distribuzione a mano di volantini pubblicitari "ad personam" (fatta eccezione per l'area davanti alle scuole in occasione dell'entrata/uscita degli studenti), previa comunicazione al Sindaco del Comune.
- 5) La pubblicità di carattere commerciale distribuita a domicilio, compresi anche i volantini realizzati con più pagine è subordinata ad una comunicazione al Sindaco del Comune, da inviare almeno tre giorni precedenti la distribuzione. La comunicazione dovrà indicare le generalità del personale impegnato e una copia del materiale pubblicitario oggetto di distribuzione.
- 6) Il personale addetto deve essere provvisto di giubbotto rifrangente per tutelare l'incolumità dell'operatore.
- 7) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa in misura ridotta di € 100,00. Della presente violazione risponderanno, in

concorso tra loro, il soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), il soggetto che ha presentato la comunicazione di cui al precedente comma ed il committente del messaggio pubblicitario.

Art. 6 quater -Divieto di consumo alcool

A salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana, e della fruibilità degli spazi è vietato:

- 1) consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo), ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in qualsiasi tipo di contenitore in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale allorquando:
 - a) si creino condizioni di pericolo derivanti dall'abbandono di qualsivoglia contenitore o dalla loro frantumazione;
 - b) si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.
- 2) In ogni caso nei parchi pubblici e sulle panchine dei viali è vietato consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo) singolarmente e/o in gruppo sostanze alcoliche e superalcoliche di qualsiasi tipo in qualsiasi tipo di contenitore.
- 3) E' escluso dal divieto il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree autorizzate alla somministrazione o al consumo di alimenti e bevande; nelle strutture esterne autorizzate (dehors ect.), con onere del gestore di raccogliere al termine del consumo i contenitori rimasti eventualmente abbandonati nelle immediate vicinanze del locale.
- 4) Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, nella materia, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa in misura ridotta di € 150,00 .E' altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81 e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della L. n. 689/81.
- 5) Il trasgressore è tenuto, altresì, ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio e ad allontanarsi dal luogo.

Art. .7 Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti

- 1 In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento.
- 2 Gli operatori della polizia locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei mezzi con la massima efficacia e rapidità.
- 3 La sosta delle carovane dei nomadi è consentita solo ed esclusivamente nel campo sosta all'uopo predisposto.
- 4 Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
5. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 350,00 oltre che alla sanzione accessoria della rimozione forzata del mezzo con addebito delle spese al trasgressore, o in via solidale al proprietario dello stesso qualora il mezzo risulti incustodito.

Art. 8- Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
- 2) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

- 3) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
- 4) E' fatto obbligo ai titolari di bar, ristoranti e simili pubblici esercizi di provvedere alla costante pulizia delle aree pubbliche, degli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, limitrofe alla loro attività entro un raggio di 15,00 mt misurato dal perimetro esterno del locale e delle aree occupate dal medesimo esercizio, avendo cura in particolare di raccogliere i rifiuti eventualmente abbandonati dagli avventori.
- 5) I proprietari o amministratori o conduttori di immobili devono provvedere al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
- 6) I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
- 7) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 8) Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, e fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.
- 9) Le violazioni di cui ai commi precedenti, con l'esclusione del comma 8, comportano una sanzione amministrativa e l'obbligo di sistemazione dei luoghi in ottemperanza alle suddette disposizioni.

Articolo 9 - Trasporti di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi, e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti, comportano oltre che una sanzione amministrativa pecuniaria, salva diversa disposizione di legge, anche la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi. Le eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Art. 10 Modalità di raccolta dei rifiuti domestici

1. La raccolta dei rifiuti domestici è effettuata con il sistema "porta a porta" consistente nella suddivisione da parte delle utenze domestiche e non domestiche del Rifiuto Solido Urbano nelle seguenti tipologie di rifiuto: umido, carta cartone e tetrapack, imballaggi in plastica e lattine, secco non riciclabile, vetro. La raccolta delle suddette tipologie di rifiuto viene effettuata, presso ogni utenza iscritta al servizio nei giorni previsti dal "calendario raccolta rifiuti", direttamente dalla ditta appaltatrice del servizio.
2. Le modalità di differenziazione e di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il metodo del "porta a porta" prevedono che le utenze dovranno raccogliere:
 - a) la frazione di rifiuto secco non riciclabile in sacchi di colore giallo trasparenti di polietilene o altro materiale parimenti idoneo, purché lascino visibile il contenuto in trasparenza;
 - b) la frazione di rifiuto umido in sacchi trasparenti in materiale biodegradabile in mater-bi e riporli chiusi all'interno del contenitore (biopatuniera) consegnato ad ogni utenza dalla ditta appaltatrice del servizio;
 - c) gli imballaggi in plastica e lattine, puliti e privi di qualsiasi residuo in sacchi di colore azzurro trasparenti di polietilene o altro materiale parimenti idoneo purché lascino visibile il contenuto in trasparenza;
 - d) la carta, cartone e tetrapack in scatole e scatoloni, sacchetti di carta o pacchi legati con spago, in colli del peso non superiore a 15 kg;

- e) raccogliere il vetro all'interno del contenitore di colore rosso consegnato ad ogni utenza dalla ditta appaltatrice del servizio, senza usare sacchetti e senza rompere i contenitori in vetro.
3. A coloro che riporranno all'interno dei sacchi/contenitori rifiuti non conformi per tipologia al tipo di raccolta o utilizzano sacchi non conformi per tipologia o trasparenza o non utilizzino i contenitori per umido e vetro consegnati ad ogni utenza dalla ditta appaltatrice del servizio, non verrà raccolto il rifiuto. In questo caso l'operatore incaricato della raccolta lascerà presso l'utenza un avviso scritto motivando la mancata raccolta. In tal caso l'utente dovrà riporre nuovamente all'interno della propria proprietà il rifiuto non raccolto al fine di renderlo idoneo per una successiva raccolta secondo quanto previsto al precedente comma 2.
 4. Il conferimento dei rifiuti di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere effettuato mediante deposito degli stessi, con le modalità sopraccitate, fuori dalla propria abitazione/attività dopo le ore 19:00 del giorno precedente il giorno di raccolta e tutti i contenitori dovranno essere riposti, dopo il loro svuotamento, nuovamente all'interno della proprietà privata, salvo diversi accordi presi con il competente ufficio comunale. Sono fatti salvi tutti i contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati.
 5. Fatte salve le eccezioni di cui ai commi precedenti e degli articoli seguenti è vietata qualunque altra forma o modalità di deposito di rifiuti.
 6. Chiunque non rispetta gli orari per il conferimento dei rifiuti, l'obbligo di riposizionamento dei contenitori per la raccolta presso la propria privata abitazione dopo lo svuotamento, o utilizza sacchi/contenitori non conformi alle prescrizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione pecuniaria pari ad euro 25,00. Chiunque, purché residente e registrato come utenza per il servizio di raccolta dei rifiuti, abbandona in luoghi diversi dall'esterno della propria abitazione rifiuto correttamente differenziato, o in alternativa conferisce all'esterno della propria abitazione rifiuto non differenziato, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 150,00 la quale sarà aumentata ad euro 300,00 qualora il rifiuto non differenziato venga abbandonato nel territorio comunale in luoghi diversi dall'esterno della propria abitazione o venga effettuato, differenziato o non, da soggetti non residenti o non titolari di utenza per la raccolta porta a porta anche qualora gli stessi li depositino fuori da abitazioni altrui o all'interno di contenitori altrui.

Art. 11 Modalità di utilizzo del composter domestico

1. Coloro che utilizzano il composter per la frazione di rifiuto umido dovranno posizionare il contenitore a m 1,50 dal confine di proprietà e a m 7,00 dagli edifici. La superficie minima scoperta di proprietà privata non dovrà essere inferiore a mq. 80 per contenitore. Nel caso di aree private di proprietà condominiale con utilizzo di un composter fra più utenti, dovrà essere nominato un responsabile che dovrà assumere l'obbligo di controllare il buon utilizzo del contenitore in base alle norme igieniche e a quelle specifiche previste dalla guida al compostaggio domestico.
2. I limiti sopra descritti potranno essere ridotti nel caso in cui ci sia l'assenso di terzi confinanti e non sussistano problemi igienici.
3. A coloro che contravvengono le disposizioni di cui ai commi precedenti, sarà vietato l'uso del composter, sarà revocata la riduzione della parte variabile della tassa rifiuti correlata all'uso del composter e sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salva diversa disposizione di legge.

Art. 12 Modalità di raccolta dei rifiuti riciclabili non conferibili con le modalità della raccolta porta a porta

Tutte le altre tipologie di rifiuti riciclabili per le quali non è prevista la raccolta con la modalità del "porta a porta" o mediante contenitori stradali, potranno essere conferite da parte delle utenze domestiche e non domestiche, in questo caso limitatamente ai rifiuti assimilati agli urbani, giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 22/12/2011, presso il Centro di Raccolta Comunale (ecocentro) di via Pasubio. In particolare potranno essere conferiti al Centro di raccolta Comunale solo i rifiuti come elencati all'art. 8 del Regolamento Comunale per l'utilizzo del Centro di Raccolta Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 21/03/2013.

Art. 13 - Sorveglianza in materia di igiene ambientale

Il potere di accertamento, contestazione, verbalizzazione ed oblazione delle violazioni alle disposizioni in materia di igiene ambientale contenute nel presente Regolamento, agli artt. 10,11,12 sono affidate:

- a) agli agenti della Polizia Municipale;
 - b) ai pubblici ufficiali degli organi preposti (ARPAV, Polizia Provinciale, ecc...); agli Ispettori Ecologici dipendenti dei soggetti gestori del servizio RSU, solo se appositamente formati e incaricati ai sensi dell'art. 13 della Legge 24/11/1981 n. 689;
 - c) alle guardie giurate volontarie nominate dall'Amministrazione Provinciale ai sensi del comma 3 lett. b) dell'art. 163 del D.Lgs. 112/1998, in qualità di soggetti addetti alla sorveglianza per la tutela dell'ambiente (art. 31 R.D. n. 1604 del 08/10/1931, art. 16 L.R. n. 23 del 19/08/1996, art. 12 L.R. n. 23 del 19/08/1996, art. 14 L.R. n. 30 del 28/06/1988, art. 8 L.R. n. 14 del 31/03/1992) qualora convenzionate con l'Amministrazione Comunale.
- Nel caso in cui il suddetto personale, accertato l'abbandono di rifiuti sul territorio comunale, ne individui anche il responsabile, quest'ultimo sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00 salva diversa disposizione di legge.

Art. 14 - Sgombero neve

- 1) Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
- 2) I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i passi carrai nonché i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, anche se ricadenti su suolo pubblico.
- 3) I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, devono altresì provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico e privato, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
- 4) Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.
- 5) I proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio devono provvedere all'asportazione della neve ivi depositata;
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico nell'ammassare la neve non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
- 8) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa e l'obbligo di sistemazione dei luoghi in ottemperanza alle suddette disposizioni.

Art. 15: Marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale.
2. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
3. E' vietato percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. La violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 16: Manutenzione degli edifici

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici per quanto di competenza sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande,

degli infissi, delle tende esterne, della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici, nonché dei giardini e delle aree cortilizie. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

- 2) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici per quanto di competenza sono tenuti a mantenere gli edifici in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate a mezzo di grondaie e pluviali lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate in fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 3) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici per quanto di competenza hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc. con cadenza periodica, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Dette operazioni devono essere eseguite avvalendosi di Ditte adeguatamente attrezzate ed autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
- 4) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedii posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre al fine di garantire l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per operazioni di ispezione e/o manutenzione.
- 5) E' facoltà del comune imporre ai proprietari, inquilini, conduttori, esercenti e loro dipendenti, le operazioni di lavaggio, spolveratura, verniciatura delle porte esterne delle abitazioni, delle vetrine, insegne e serrande esterne dei negozi prospettanti sul suolo pubblico quando le stesse siano sporche o indecorose.
- 6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 - Pulizia e manutenzione delle aree verdi

- 1) I proprietari e i conduttori di terreni, giardini, aree verdi in genere, presenti all'interno del territorio comunale e comunque confinanti con fondi sui quali insistono civili abitazioni o fabbricati in genere, hanno l'obbligo di mantenere gli stessi in condizioni decorose al fine di non arrecare con il tempo danno alle proprietà e fondi vicini, effettuandone con cadenza periodica la manutenzione, la pulizia, lo sfalcio d'erba (almeno ogni 45 giorni e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità), e la potatura delle siepi e delle piante poste lungo il confine di proprietà, evitando accumuli di materiali di qualsiasi tipo (es. ramaglie e residui vegetali, attrezzature, materiali vari, ec.) e di macchinari di qualsiasi tipo. Gli stessi sono altresì tenuti ad effettuare le debite operazioni di disinfestazione e/o derattizzazione di insetti / ratti ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
- 2) I proprietari di lotti o di edifici prospicienti la pubblica via hanno l'obbligo di provvedere allo sfalcio e/o estirpamento e pulizia delle erbe poste lungo il fronte di proprietà e lungo le recinzioni in modo tale che la vegetazione non invada le aree pubbliche (marciapiedi, strade, parcheggi, ecc.). Gli stessi hanno pure l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle aree pubbliche (marciapiedi, strade, parcheggi, ecc.) dai residui vegetali (foglie, fiori, frutta, rami, ec..) provenienti dalla propria proprietà, ponendo particolare riguardo nella pulizia dai residui vegetali delle griglie delle caditoie al fine di consentire il regolare deflusso delle acque dalla sede stradale.
- 3) I proprietari dovranno inoltre tenere in buono stato i lotti di terreno ricompresi nelle lottizzazioni o comunque situati nelle vicinanze di abitazioni o prospicienti la sede stradale, effettuando lo sfalcio dell'erba con cadenza periodica almeno ogni 45 giorni, e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità.
- 4) Per le aree poste fuori dal centro abitato, e comunque lontane da abitazioni è fatto obbligo di curare la pulizia delle stesse secondo le buone tecniche agronomiche.
- 5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, a giudizio della Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico Comunale, è soggetto alla sanzione pecuniaria compresa tra € 50,00 ed € 500,00, se trattasi di aree di pertinenza di fabbricati. Nel caso di aree urbanizzate non ancora edificate (aree di lottizzazione) si applica la sanzione pecuniaria compresa tra € 80,00 e € 500,00 per i lotti di superficie fino a 1.000 mq e la sanzione pecuniaria compresa tra € 150 e € 500,00 per i lotti di superficie superiori a 1.000 mq.. Gli interventi di pulizia e sfalcio dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà emanata ordinanza

di esecuzione dei lavori necessari, con previsione di intervento sostitutivo coattivo con spese di intervento interamente a carico del trasgressore.

Art. 18 - Manutenzione di piante e siepi

- 1) I proprietari di fondi confinanti con aree e spazi pubblici sono obbligati a tenere regolate le siepi vive, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine di proprietà ed ad arretrare le coltivazioni quando viene impedita la libera visuale e/o compromessa la leggibilità della segnaletica stradale, con pregiudizio della sicurezza per chi transita sulla via pubblica secondo quanto stabilito all'art. 29 del D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285.
- 2) Gli stessi devono altresì provvedere nel più breve tempo possibile a rimuovere alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che, per effetto delle intemperie o per qualsiasi causa, vengano a costituire pericolo per le aree di proprietà pubblica.
- 3) In prossimità di incroci e curve gli arbusti o rami di piante devono essere tagliati fino ad 1,5 metri dal ciglio stradale o dal ciglio dei canali.
- 4) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai metri 3,00, al di sopra del marciapiede, e metri 5,00 se sporgono sopra la carreggiata, purchè i proprietari delle piante suddette provvedano periodicamente alla pulizia dei marciapiedi e delle aree adibite a pubblico transito antistanti la loro proprietà, nonché delle caditoie ivi presenti.
- 5) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1, 2 e 3.
- 6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 50,00 e € 500,00 salva diversa disposizione di legge e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 - Pulizia e manutenzione di ripe, fossati, attraversamenti

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su terreni laterali alle strade ed alle aree pubbliche, sia a valle che a monte delle medesime, devono mantenere le ripe in stato tale da impedire franamenti o cedimenti;
- 2) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su terreni laterali alle strade ed alle aree pubbliche devono altresì mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, le griglie di attraversamento poste sulle cunette, e comunque ogni altro manufatto simile, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque;
- 3) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su terreni devono conservare in buono stato l'alveo e le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione ricadenti all'interno della proprietà o a confine, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque, come disposto nel regolamento comunale per la gestione dei fossi privati;
- 4) La pulizia degli spazi sopra indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 maggio e per il periodo autunnale entro il 30 ottobre.
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo, a seguito di emanazione di ordinanza a carico degli inadempienti, della rimessa in pristino dei luoghi pena l'esecuzione d'ufficio con addebito di ogni spesa conseguente.

Art. 19 bis - Lavorazioni agricole ai bordi delle strade

- 1) E' vietato occupare le strade pubbliche o di uso pubblico con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agricole.
- 2) Fatte salve diverse prescrizioni, le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade pubbliche, percorsi pedonali, piste ciclo pedonali, sentieri comunali, strade vicinali o di uso pubblico dovranno avere le seguenti limitazioni:
 - a) distanza minima di 1,50 metri dal ciglio del fosso laterale a bordo strada, anche se di proprietà, onde garantire la stabilità della ripa;
 - b) distanza minima di 2,00 metri dal ciglio dei capofossi laterale a bordo strada, anche se di proprietà, onde garantire la stabilità della ripa;
 - c) distanza minima di 3,00 metri dal ciglio strada in mancanza del fossato laterale, per arature in senso trasversale alla strada, onde garantire la manovra delle macchine operatrici al di fuori della sede stradale;

- d) distanza minima di 1,50 metro dal ciglio strada in mancanza del fossato laterale per le arature in senso longitudinale alla strada.
- 3) E' auspicabile che le fasce di rispetto indicate ai punti a), b), c) e d) siano coperte con manto erboso permanente.
 - 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo, a seguito di emanazione di ordinanza a carico degli inadempienti, della rimessa in pristino dei luoghi pena l'esecuzione d'ufficio con addebito di ogni spesa conseguente.

Art. 20 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, salva diversa disposizione di legge, e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, salva diversa disposizione di legge e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 22 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, salva diversa disposizione di legge.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, salva diversa disposizione di legge, e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23 – Combustione controllata residui vegetali

- 1) È consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di piccoli cumuli di materiale vegetale derivante da attività agricole, forestali o da attività di manutenzione di orti e giardini privati, in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (unità di misura del volume apparente ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) per ettaro.
- 2) La combustione controllata di residui vegetali deve, in ogni caso, essere effettuata ad una distanza pari o superiore a metri 100 da abitazioni, strade e boschi a patto che le emissioni di fumo non provochino danno o molestia ai vicini o al transito sulla pubblica via. Il rispetto della distanza di metri 100 dai boschi può essere derogata a seguito di rilascio di autorizzazione da parte Servizio Forestale Regionale.
- 3) La combustione controllata di residui vegetali deve svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, avendo cura di isolare l'intera zona in cui avviene la combustione tramite la creazione di una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte delle fiamme, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, la costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia.
- 4) Le ceneri derivanti, dalla combustione controllata del materiale vegetale, devono essere recuperate ed essere distribuite sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

- 5) E' fatto divieto di accendere fuochi e di utilizzare bracieri mobili nelle aree verdi di proprietà comunale, come disciplinato dall'art. 8 del regolamento comunale per l'utilizzo dei parchi e delle aree verdi comunali.
- 6) E' sempre vietata la combustione controllata di residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Veneto.
- 7) In tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10) il comune con propria ordinanza può differire o vietare la combustione controllata di residui vegetali agricoli e forestali.
- 8) Chiunque viola le disposizioni previste ai commi sopra citati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria.

Art.24 - Depositi esterni

- 1) E' vietato l'abbandono allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana. Ove si tratti di contenitori non abbandonati ma bensì sotto il controllo del proprietario è fatto obbligo di mantenere gli stessi puliti e comunque chiusi mediante teli, rete zanzariera, o coperchi a tenuta;
- 2) Fatte salve specifiche normative di settore, presso attività industriali, artigianali e commerciali gli eventuali depositi all'aperto devono essere collocati in modo decoroso e consono all'ambiente circostante, curando in particolare l'ordine, la pulizia delle aree ed impedendo il formarsi di accumuli d'acqua stagnante;
- 3) Coloro che detengono per fini commerciali o ad altro titolo, anche temporaneamente, pneumatici devono stoccare gli stessi in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua piovana;
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre all'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25 - Sosta o fermata di veicoli a motore

- 1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.
- 2) Sono esclusi:
 - a) i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
 - b) i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità;
 - c) i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto;
 - d) i veicoli in avaria che necessitino di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
 - e) i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di spegnere il motore.

TITOLO III° MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 26 – Custodia e tutela degli animali

- 1) Chi detiene un'animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
- 2) Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare dai medici veterinari ogni qualvolta si renda necessario.
- 3) In particolare è fatto divieto:
 - a) di recare disturbo al vicinato causato dall'animale a qualsiasi titolo custodito. In particolare i detentori di cani dovranno adottare tutte le cautele necessarie per evitare che l'animale e gli animali tenuti abbaino di continuo, oppure ad ogni passaggio di persone nella pubblica Via, specialmente in orario notturno;

- b) di mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, anche randagi;
 - c) di tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva temperatura nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a sofferenze psico-fisiche anche temporanee;
 - d) di tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo; in particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale;
 - e) di trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto dovranno essere adeguati alla specie, razza e numero di animali trasportati;
 - f) di abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, in qualunque parte del territorio comunale;
 - g) di lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali di proprietà o di cui si abbia il possesso o la custodia;
 - h) di aizzare cani o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose;
 - i) di addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze pericolose definite dalle ordinanze ministeriali;
 - j) di qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
 - k) di utilizzare collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici che sui cani procurano paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi; il divieto non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria;
 - l) di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario. Sono fatti salvi l'utilizzo di piccoli roditori, coniglietti, piccoli volatili e pesciolini nelle rotonde a premi a condizione che gli stessi vengano detenuti in condizione idonee al loro benessere;
 - m) di utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private. Sono fatti salvi i circhi, che potranno utilizzarli per spettacoli circensi o rettilari;
 - n) di introdurre nel territorio specie pericolose per l'incolumità dei cittadini senza adottare opportuni accorgimenti di detenzione e trasporto atti ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno a cose e persone.
- 4) Chiunque viola le disposizioni previste ai commi sopra citati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 27 - Detenzioni di cani od altri animali in proprietà confinanti con aree pubbliche o con altra proprietà privata

- 1) Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o altra proprietà privata, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle. Devono avere consistenza e uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale in modo che non possa mordere o arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
- 2) Nel caso in cui il cane sia tenuto alla catena, questa deve essere adeguatamente ancorata, avere caratteristiche di robustezza commisurate alla mole dell'animale ed avere una lunghezza pari ad almeno 4 metri, ovvero, nel caso sia più corta, essere idoneamente agganciata ad un cavo per consentire lo scorrimento.
- 3) Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua ed il cibo.
- 4) All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate i cani non possono essere lasciati liberi, in ogni caso chi lo custodisce deve potere, in qualunque momento controllarne i movimenti.
- 5) Fermo restando le specifiche norme di regolamentazione condominiale, in via generale la detenzione di animali in parti esclusive del condominio è consentita, purché non si determinino inconvenienti igienici né disturbo. In caso di permanenza, anche momentanea, di animali su balconi, terrazzi e simili, i proprietari devono evitare che eventuali lordure rechino danno o molestia ai passanti e agli inquilini dei piani inferiori.

- 6) Il Sindaco con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani per i quali è stato debitamente accertato che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare, disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato. Il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile con spese a carico del detentore .
- 7) Chiunque viola al presente art. è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 28 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico

- 1) E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani ed altri animali non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile e immobile, di proprietà pubblica.
- 2) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
- 3) L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico del territorio.
- 4) I proprietari o detentori di cani o altri animali che si trovano su un'area pubblica o di uso pubblico devono sempre essere muniti di sacchetti di plastica, con guanti o paletta, per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
- 5) L'inosservanza di tale disposizione implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Se non si ottempera all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 29 - Obbligo di museruola e guinzaglio per i cani

- 1) Gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
 - b) ad avere i cani di grossa taglia al guinzaglio e muniti di idonea museruola qualora nel luogo frequentato vi sia grande affollamento, in occasioni di feste, mercati o manifestazioni pubbliche;
 - c) i cani anche se muniti di museruola, devono essere sempre accompagnati al guinzaglio nelle aree pubbliche o comunque aperte al pubblico.
- 2) Chiunque viola i suddetti comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 30 - Accesso dei cani negli esercizi e uffici pubblici

- 1) E' fatto divieto di introdurre cani anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi di generi alimentari, così come è fatto divieto di introdurli in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi, a meno che sussistano condizioni tali da impedire in modo inequivocabile il contatto dei cani con gli alimenti e le bevande.
- 2) Nel caso non siano evitabili contatti con alimenti e bevande è fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi sopra indicati e/o nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di segnalare all'ingresso del locale tale divieto.
- 3) Negli altri esercizi pubblici, inclusi bar, ristoranti e circoli dove non ci può essere contatto con alimenti o bevande, è facoltà del gestore di consentire o vietare l'ingresso dei cani che dovranno comunque sempre essere tenuti con guinzaglio e/o museruola.
- 4) La violazione di questo articolo implica la sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 31 – Accesso degli animali a parchi pubblici ed aree riservate

- 1) La Giunta Comunale può istituire aree riservate ai cani denominate “ aree libere per cani” e opportunamente delimitate. In tali aree i cani possono essere introdotti senza museruola o guinzaglio sotto stretta osservazione da parte degli accompagnatori.
- 2) La Giunta Comunale può istituire divieti specifici di introdurre cani ed altri animali in aree o parchi pubblici temporanee o definitive. In mancanza l'accesso degli animali in parchi pubblici è consentito fermo restando il rispetto rigoroso delle disposizioni contenute agli artt. 29 e 30.
- 3) Chiunque viola tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 32 - Fuga o smarrimento

- 1) La fuga o lo smarrimento di un cane deve essere segnalata entro 24 ore al servizio veterinario dell'A.S.L. e/o all'ufficio Vigilanza del Comune.
- 2) Le spese di cattura e custodia del cane fuggito nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie, sono a carico del proprietario.

Art. 33 Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

- 1) Nel centro abitato di Creazzo non è ammessa la detenzione di animali bovini, equini caprini e suini, né la pratica dell'apicoltura. È vietato lasciare vagare, fuori dalla proprietà, conigli, galline, tacchini, oche ed altri animali da cortile.
- 2) In centro abitato è consentita la detenzione di animali da cortile (galline, conigli, tacchini, colombi ecc.) in numero massimo di 10 capi.
- 3) Chiunque viola tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 34 Colombi di Città

- 1) È vietato somministrare o depositare volontariamente cibo per i cosiddetti "colombi di città" in qualsiasi spazio pubblico e privato, con l'esclusione degli allevatori di colombi domestici o viaggiatori, per gli animali compresi in loro allevamenti.
- 2) È fatto altresì obbligo a tutti i proprietari degli immobili in stato di abbandono o non occupati siti nel centro abitato di Creazzo di provvedere alla chiusura di tutti i possibili accessi all'interno ed utilizzabili per la nidificazione.
- 3) Il Sindaco, può con apposita ordinanza procedere, d'intesa e con l'approvazione del Servizio Veterinario della A.S.L., all'attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione dei colombi, valutati, gli aspetti biologici, sanitari e giuridici.
- 4) Chiunque viola tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO IV°: OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 35 - Occupazioni per manifestazioni

- 1) Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
- 2) Tutte le manifestazioni di particolare rilevanza devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

ART. 35 bis

Utilizzo per manifestazioni di Piazza del Comune e P.tta San Marco

1. L'utilizzo di Piazza del Comune e P.tta San Marco per lo svolgimento di attività ludico-ricreative, sportive e di spettacolo, senza scopo di lucro, è consentita previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale da richiedersi per iscritto da parte dell'organizzatore ed una volta ottenuto il patrocinio.
2. Nel caso in cui la manifestazione/evento richieda il montaggio di tensostrutture, gazebo, palchi, pedane, americane ecc. e/o la predisposizione di un impianto elettrico temporaneo, gli organizzatori dovranno produrre e presentare la documentazione tecnica delle strutture allestite, il collaudo statico annuale, il progetto dell'impianto elettrico e la dichiarazione di regolare montaggio delle strutture e degli impianti, all'Ufficio Tecnico Comunale prima della data d'inizio della manifestazione/ evento.
3. Qualora la manifestazione/evento rientri tra le attività di pubblico spettacolo (esibizioni musicali, concerti, spettacoli di danza, teatro ecc) l'organizzatore dovrà munirsi dell'autorizzazione di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 del TULPS da richiedere utilizzando l'apposita modulistica all'Ufficio Suap Commercio, almeno 60 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione.
Ad essa dovranno essere allegati i seguenti documenti qualora ne ricorra il caso:

- a. documenti di cui al comma 2 del presente articolo;
 - b. una relazione tecnica asseverata ed una planimetria, entrambe a firma di un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto, perito industriale), qualora siano utilizzate strutture per lo stazionamento del pubblico (sedie, tribune ecc.). Se i posti a sedere saranno più di 200 sarà necessario sottoporre il progetto della manifestazione/evento all'esame della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.);
 - c. elenco con i nominativi degli addetti alla sicurezza antincendio in possesso di attestato d'idoneità rilasciato dal Comando Prov.le VV.FF.
 - d. ogni altra documentazione o certificazione che si rendesse necessaria in ossequio al Regolamento Comunale per l'organizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento.
4. L'organizzatore potrà chiedere di utilizzare le sedie e/o altre attrezzature di proprietà del Comune, previa presentazione di istanza all'Ufficio Tecnico Comunale da consegnare contestualmente alla documentazione di cui al comma 3 lett. b. Sarà a carico dell'organizzatore il ritiro, il posizionamento, la custodia e la consegna delle sedie presso il Magazzino Comunale.
5. Sono inoltre a carico dell'organizzatore:
- a. la presentazione dell'istanza all'Ufficio Ambiente per l'attivazione del servizio raccolta rifiuti;
 - b. il costo del servizio raccolta rifiuti prestato dal gestore del servizio ad hoc per la manifestazione/evento;
 - c. la pulizia della piazza;
 - d. il costo per la fornitura dell'energia elettrica mediante allaccio alle colonnine esistenti nelle piazze, l'utilizzo delle sedie e/o altre attrezzature di proprietà del Comune, pari a:
 - € 100,00 (cento) iva compresa per l'intera giornata (max 10 ore) da versare all'Ufficio Economato;
 - € 60,00 (sessanta) iva compresa per mezza giornata (max 5 ore) da versare all'Ufficio Economato;
 - il versamento di un deposito cauzionale pari ad € 300,00 presso l'Ufficio Economato a titolo di eventuali danni e/o mancati adempimenti quali: danneggiamento o perdita delle sedie, mancata pulizia della piazza, errato conferimento dei rifiuti.
6. La ricevuta del versamento per l'utilizzo della piazza e del deposito cauzionale effettuato dovranno essere allegate alla documentazione di cui al comma 3.
7. Il deposito cauzionale sarà restituito entro 15 giorni dalla fine della manifestazione /evento una volta accertato che l'organizzatore ha adempiuto correttamente a tutti gli obblighi a suo carico.
8. L'uso delle piazze comporta altresì l'obbligo per l'organizzatore di sottoscrivere una dichiarazione di esonero dell'Amministrazione Comunale da responsabilità risarcitorie per danni cagionati a persone, cose o animali.
9. Si richiama l'articolo 15 comma 1 del regolamento comunale sull'occupazione del suolo pubblico che disciplina l'esenzione dall'applicazione della T.O.S.A.P. delle occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni sportive e del tempo libero di cui al comma 1 del presente articolo di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita e somministrazione.

Art. 36 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

- 1) La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 37 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

- 1) Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale per gli impianti pubblicitari nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

Art. 38 Luminarie

- 1) La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alla festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione e devono essere collocate secondo le disposizioni del C.D.S.
- 2) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
- 3) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 39 - Collocamento di manifesti e striscioni

- 1) Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento di striscioni, manifesti o iscrizioni pubblicitarie di qualunque specie è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina o per rispetto della storicità dei luoghi.
- 2) E' vietata l'affissione di cartelli e manifesti di qualsiasi genere e dimensioni su: segnali stradali; alberi; pali di illuminazione pubblica; cancelli e muri sia pubblici che privati e comunque fuori dagli ambiti appositamente designati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 40 Mestieri girovaghi

- 1) L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non e' soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
- 2) L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili e' consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.
- 3) I suonatori ambulanti, non possono suonare nei pressi delle scuole durante il regolare svolgimento delle lezioni, nelle immediate vicinanze di chiese, ospedali, uffici pubblici ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o è ricoverato. Gli stessi debbono sottostare alle disposizioni che saranno eventualmente impartite dagli agenti di Polizia Municipale per comprovate motivazioni di salvaguardia di un interesse pubblico.
- 4) E' vietato su tutto il territorio comunale esercitare il mestiere girovago di:
 - a) "lavavetri", in quanto tali soggetti, nell'esercizio di tale attività, causano gravi pericoli intralciando la circolazione veicolare e pedonale, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa dell'occupazione abusiva del suolo pubblico mediante secchi e attrezzi vari, generando non di meno disagi e mettendo a repentaglio l'incolumità personale e altrui;
 - b) "accompagnatore di carrelli della spesa", in quanto tali soggetti, nell'esercizio di tale attività, causano reiterati disturbi ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici in genere, che spesso degenerano in propri reati previsti dal codice penale.
- 5) Delle produzioni o esibizioni artistiche sul suolo pubblico deve essere presentata una comunicazione informativa al Comune il quale valutate le condizioni di sicurezza e opportunità, potrà assentirne tacitamente l'esecuzione o vietarla espressamente.
- 6) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto a sanzione pecuniaria salvo diversa disposizione di legge.

TITOLO V°: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 41 - Disposizioni generali

- 1) Ai fini delle previsioni del presente Regolamento, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno che in relazione all'entità dell'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o

nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane, nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

- 2) Chiunque eserciti attività di qualunque genere e natura che diano luogo a rumore dovrà adottare ogni accorgimento per evitare disturbo ai vicini.
- 3) Le autorità competenti, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura e l'entità del rumore e promuovono i più idonei provvedimenti affinché chi eserciti attività rumorose lo faccia senza provocare disturbo.
- 4) Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, ai conducenti di veicoli a motore è vietato sulle pubbliche strade, su tutte le aree della zona residenziale, o comunque sulle aree confinanti con fabbricati di civile abitazione, scuole, ospedali, case di cura e di riposo, ecc..., provarne il relativo funzionamento accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili. Le violazioni comportano la sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 42 – Grida e schiamazzi

- 1) Sono considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati, le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.
- 2) Le violazioni comportano una sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
- 3) Qualora gli schiamazzi siano imputabili ad avventori in entrata e uscita da pubblici esercizi in orario notturno, il reiterarsi di quanto sopra può comportare provvedimenti limitativi dell'orario di chiusura dei pubblici esercizi in deroga alle disposizioni generali.

Art. 43 - Lavoro notturno

- 1) Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti di disturbo tra le ore 22 e le ore 06 del giorno seguente.
- 2) L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere delle Autorità competenti ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
- 3) Le disposizioni di cui sopra non si applicano ad Enti o Aziende che erogano pubblici servizi e alle ditte che lavorano per conto di questi.
- 4) Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 447/95 per il superamento dei limiti acustici, le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 44 - Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori

- 1) Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
- 2) Le violazioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 45- Spettacoli e trattenimenti

- 1) I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno o in altre diverse proprietà, tra le ore 22 e le ore 8.
- 2) Ai soggetti di cui al comma 1 e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, così come meglio precisato all'art. 42 (grida e schiamazzi).

- 3) Gli spettacoli o trattenimenti di cui al comma 1 sono ammessi anche all'aperto solo ed esclusivamente se autorizzati nelle licenze, che devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. Dette licenze possono essere negate o revocate in qualunque momento qualora si rilevi che l'esercizio di detti spettacoli causi disturbo effettivo o potenziale.
- 4) E' ammessa l'installazione temporanea ed il funzionamento di giostre nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale delle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 24:00, anche la domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali.
- 5) Sono ammesse manifestazioni a carattere temporaneo quali circhi, teatri tenda, festival, sagre, ecc... nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale, fino alle ore 24:00.
- 6) Per le iniziative di cui ai commi 4 e 5, trattandosi di iniziative di carattere temporaneo e di interesse generale, autorizzate di volta in volta dall'Autorità comunale ed installate nell'aree appositamente individuate, è sempre ammessa la deroga ai limiti acustici di zona. Resta salvo il rispetto degli orari sopraccitati.
- 7) Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 447/95 per il superamento dei limiti acustici, le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 46 Abitazioni private

- 1) Nelle abitazioni private potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili, lucidatrici ed altri apparecchi che siano fonti di molestie e disturbi anche di limitata entità, solo dalle ore 08,00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 22,00.
- 2) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
- 3) Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali prima delle ore 08:00, e dopo le ore 22:00 e dalle ore 13:00 e dalle ore 15:00 fatto salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.
- 4) Sono ammessi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di locali, anche in deroga ai limiti acustici, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo, e solo dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00. E' vietata l'esecuzione di lavori la domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali. Per interventi edilizi di maggiore entità si rimanda a quanto disposto dall'art. 50 (attività edilizie rumorose).
- 5) E' ammessa deroga agli orari stabiliti al comma 4 solo per interventi manutentivi con carattere d'urgenza per l'erogazione dei servizi essenziali (acquedotto, fognatura, gas, linea elettrica, linea telefonica, ecc...);
- 6) La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente la condotta illecita.

Art. 47 - Pubblici esercizi e locali destinati a commercio in sede fissa.

- 1) Presso i pubblici esercizi ed i locali destinati a commercio in sede fissa, collocati all'interno di fabbricati destinati a civile abitazione, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, lucidatrici ed altri apparecchi che siano fonti di molestie e disturbi anche di limitata entità, solo dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 22:00.
- 2) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. Non e' comunque consentito l'uso di detti apparecchi prima delle ore 08:00, e dopo le ore 22:00 e dalle ore 13:00 e dalle ore 15:00 fatta salva la totale insonorizzazione del locale.
- 3) L'uso di strumenti musicali è ammesso solo se i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno o in altre diverse proprietà;

- 4) Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, così come meglio precisato all'art. 42 (grida e schiamazzi).
- 5) Sono ammessi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di locali, anche in deroga ai limiti acustici, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo, e solo dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00. E' vietata l'esecuzione di lavori la domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali. Per interventi edilizi di maggiore entità si rimanda a quanto disposto dall'art. 50 (attività edilizie rumorose).
- 6) E' ammessa deroga agli orari stabiliti al comma 5 solo per interventi manutentivi con carattere d'urgenza per l'erogazione dei servizi essenziali (acquedotto, fognatura, gas, linea elettrica, linea telefonica, ecc...);
- 7) Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 447/95 per il superamento dei limiti acustici, le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 48 - Uso di macchine agricole e da giardino

- 1) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di agricoltura e giardinaggio è consentito nei giorni feriali dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. Alla domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali è consentito esclusivamente dalle 9:30 alle 12:30.
- 2) L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
- 3) Sono ammesse deroghe ai limiti d'orario di cui al comma 1, solo ed esclusivamente per le attività agricole svolte a titolo principale per casi di accertata necessità. Tali deroghe saranno autorizzate dal Comune previa richiesta scritta e motivata da parte degli interessati.
- 4) La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e la cessazione immediata dell'attività.

Art. 49 : Attività produttive rumorose

- 1) E' vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore qualora diano luogo ad accertato disturbo. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medicosanitarie.
- 2) I macchinari industriali e similari dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 3) Le attività e le lavorazioni rumorose, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00 dei giorni feriali. Alla domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali è consentito esclusivamente dalle 9:30 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
- 4) Fermo restando quanto disposto dall'art. 43 (Lavoro Notturno), nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 5) I servizi comunali competenti, d'ufficio o a seguito di reclamo da parte dei cittadini interessati, accertano, con l'ausilio del personale per legge preposto, la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, affinché le attività produttive eliminino i rumori stessi o li riducano entro i limiti di legge, anche con riguardo all'orario di svolgimento dell'attività.
- 6) Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, ordina il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui

trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, è facoltà dell'Autorità comunale vietare l'esercizio dei mestieri e attività produttive, ed ordinarne il trasloco.

- 7) Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 447/95 per il superamento dei limiti acustici, le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 50: Attività edilizie rumorose

- 1) I macchinari impiegati per le lavorazioni di cantiere (gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose presso i cantieri edili potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8:00 alle 12:30 e dalle ore 14:30 alle 19:00 dei giorni feriali. Alla domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali è vietata l'esecuzione di lavori che diano luogo a rumori.
- 3) Sono ammesse deroghe ai limiti di cui al comma 2 solo ed esclusivamente in casi di accertata necessità; la domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 45 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
- 4) I cantieri edili, essendo attività di carattere temporaneo, qualora prevedano l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'Autorità comunale. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 45 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
- 5) Sono escluse dalle procedure e dai limiti di cui sopra le attività di cantiere con carattere d'urgenza per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità (acquedotto, fognatura, gas, linea elettrica, linea telefonica, ecc...) o per situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica.
- 6) Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 447/95 e dalla vigente normativa regionale, le violazioni dell'orario di cui al comma 2, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 51 Biliardini, flipper, attività ricreative

- 1) Chiunque detenga, all'esterno o all'interno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper soggetti a dondolo, video-giochi e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 22:00 e fino alle ore 08:00 del giorno successivo e dalle ore 13:00 alle ore 15:00 di ogni giorno, fatta salva la totale insonorizzazione dei locali ad essi riservati;
- 2) Le attività sportive – ricreative rumorose, quali motocross, go-kart, tiro al volo, ecc...dovranno essere svolte solo negli spazi appositamente riservati dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:30.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 52 - Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della Legge 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne

viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

- 4) La violazione di cui ai commi 1 e 3 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

Art. 53 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

- 1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni. Il periodo di utilizzo va dal 1 aprile al 30 ottobre e comunque non superiore a 7 mesi l'anno.
- 2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 3 minuti.
- 3) E' vietato l'impiego dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa antigrandine a una distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ad eventuali Consorzi.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 54- Feste temporanee

- 1) Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione con strutture ed impianti di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, struttura che si intende utilizzare, impianto elettrico, modalità di smaltimento dei rifiuti.
- 2) In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
- 3) Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alla L.r. n. 29 del 21.09.2007.

Art. 55- Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'Azienda Sanitaria Locale e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
- 4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 56 Attività di somministrazione di alimenti e/o bevande all'esterno del pubblico esercizio

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei Pubblici esercizi, con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, per consentire la somministrazione e consumo di alimenti e/o bevande all'aperto o comunque installate a beneficio degli avventori, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, urbanistiche, igienico sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale;
2. Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico, o ad uso pubblico, occorre altresì l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del regolamento TOSAP;

3. Le autorizzazioni e le concessioni non possono protrarsi oltre l'orario e il periodo temporale indicato espressamente nell'autorizzazione e nella concessione di cui ai precedenti commi.
4. L'occupazione del suolo pubblico può avvenire fino ad un massimo di due terzi della sua larghezza, riservando alla circolazione veicolare e pedonale una zona di almeno m. 1,30 di larghezza.
5. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi a colori intonati e sempre puliti.
6. L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.
7. In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
8. È consentita la realizzazione all'esterno degli esercizi pubblici di tende parasole estensibili o di strutture leggere a disegno semplice in ferro, in vetro, in plexiglass, in policarbonato alveare nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche esistenti.
9. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai commi 1) e 2) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 300,00 ed all'obbligo della rimozione immediata dell'oggetto dell'occupazione stessa. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 300,00, pagamento in misura ridotta euro 100,00, soggiacciono i soggetti che effettuano l'occupazione in difformità dell'autorizzazione comunale così come individuata nei commi 1) e 2) (ad esempio: difformità relative alle dimensioni degli spazi occupati, eventuali discordanze fra gli arredi autorizzati e quelli rilevati, inosservanza degli orari autorizzati e simili), anche in questo caso permane l'obbligo di immediata regolarizzazione dell'occupazione entro le prescrizioni dell'autorizzazione.
10. Qualora i soggetti non provvedano entro 24 ore dalla contestazione della violazione con contestuale intimazione alla rimozione/adequamento delle occupazioni come imposto nel comma 4) sarà facoltà dell'Ente Comunale provvedere alla rimessa in pristino con addebito di ogni spesa, derivante e conseguente, al trasgressore.

ART. 57 Materiale pornografico ed insediamenti di Sexy Shop

- 1) E' vietato porre in vendita materiale pornografico nelle vicinanze di luoghi di culto, cimiteri, case di cura, scuole di qualsiasi ordine e grado, edifici pubblici, insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi. E' altresì vietato su tutto il territorio esporre in modo visibile materiale a contenuto pornografico.

Art. 58 - Targhetta dell'amministratore di condominio

- 1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
- 2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato. 3) La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo dell'adequamento alle vigenti disposizioni.

TITOLO VII° - VARIE Art. 59 : Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 60 - Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di

- qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 61 Sanzioni

- 1) Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato ed i casi in cui sia stabilita una pena più grave, i trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

TITOLO VIII° : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 62 Abrogazioni di norme

- 1) E' abrogato il regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 13.05.1965 e s.m. ed integrazioni, nonché tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Art. 63 Norma finale

- 1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.